

 FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DI IMPIANTI NATATORI	VERS. 0.2
---	---	-----------

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DI IMPIANTI NATATORI

	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	SEGRETARIO GENERALE	1/7/2014
APPROVAZIONE	CONSIGLIO FEDERALE	7/7/2014 N. 181
MODIFICHE	SEGRETARIO GENERALE	22/11/2019
APPROVAZIONE	CONSIGLIO FEDERALE	25/11/2019 N. 174

INDICE GENERALE

ART. 1	NORMATIVE DI RIFERIMENTO
ART. 2	OMOLOGATORE REGIONALE
ART. 3	PROCEDURE PER L'OMOLOGAZIONE DELLE VASCHE
ART. 4	ALTRE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE
ART. 5	COMPETENZE DEI COMITATI REGIONALI E FIN CENTRALE
ART. 6	DURATA OMOLOGAZIONE
ART. 7	PARERI PREVENTIVI E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

ALLEGATI

ALL. 1	TIPOLOGIE DI VASCHE OMOLOGABILI
ALL. 2	DIMENSIONI DEI CAMPI OMOLOGABILI PER LA PALLANUOTO
ALL. 3	DIMENSIONI IMPIANTI TUFFI
ALL. 4	VERBALE OMOLOGAZIONE
ALL. 5	NORME F.I.N.A.

Art. 1 **NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

- 1.1 Il Regolamento di Procedura per le Omologazioni degli impianti natatori (Regolamento) **ha la finalità di definire le procedure di omologazione e rinnovo dell'omologazione degli impianti sportivi destinati allo svolgimento delle competizioni regolamentate dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono l'omologazione.**
- 1.2 Il Regolamento è redatto in conformità ai Principi Informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alle norme deliberate dalla F.I.N. ed a quelle emanate dagli Organismi Sportivi Internazionali di riferimento, ai quali la F.I.N. è affiliata o dei quali è comunque tenuta a recepire le direttive.
- 1.3 Le caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dal Regolamento sono quelli stabiliti ai fini della omologazione sportiva degli impianti e non sono limitativi e/o sostitutivi dei requisiti eventualmente stabiliti dalle norme in materia di impiantistica sportiva previsti dalla legislazione vigente e/o delle autorizzazioni amministrative laddove prescritte.
- 1.4 **L'omologazione è rilasciata per gli impianti che, per misure e caratteristiche, permettono l'effettuazione di competizioni sportive, secondo quanto stabilito dalle normative di riferimento.**

Art. 2 **OMOLOGATORE REGIONALE – PROCEDURA NOMINA**

- 2.1 Gli Omologatori hanno competenza regionale e operano all'interno della medesima giurisdizione dei Comitati Regionali.
- 2.2 Per le Province di Trento, Bolzano e Aosta gli Omologatori hanno competenza sul territorio dei rispettivi Comitati Provinciali.
- 2.3 Gli Omologatori devono essere in possesso di idonea qualifica professionale (Ingegnere, Architetto, Geometra) e di comprovata esperienza nel settore dell'impiantistica sportiva, con particolare riguardo a quella natatoria, da attestare nel curriculum professionale.
- 2.4 **Gli Omologatori sono tenuti a frequentare i corsi di formazione/aggiornamento per omologatori promossi dalla FIN.**
- 2.5 Gli Omologatori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Comitato competente per territorio, sentito il parere della Commissione Impianti. La nomina è revocabile, è effettuata all'inizio del quadriennio olimpico e ha validità per il quadriennio stesso.
- 2.6 La proposta di nomina deve essere inviata dal Presidente del Comitato competente alla Segreteria Generale F.I.N. corredata dalla richiesta dell'interessato e dal curriculum professionale.
- 2.7 **L'Omologatore, ai fini del procedimento di omologazione, si attiene alle norme emanate dal CONI, dalla FINA e della FIN**
- 2.8 La F.I.N. in presenza di richieste di omologazioni particolarmente complesse, può richiedere attraverso il Settore Impianti ulteriori accertamenti rispetto a quelli operati dall'Omologatore. E' altresì facoltà della FIN di incaricare, in caso di momentaneo impedimento per qualsivoglia ragione dell'Omologatore competente per territorio, altri Omologatori nominati dalla FIN e appartenenti a Comitati limitrofi, per l'espletamento delle procedure di omologazione.
- 2.9 La FIN provvede periodicamente ad organizzare corsi di aggiornamento destinati agli Omologatori. La partecipazione ai corsi di aggiornamento costituisce requisito irrinunciabile per lo svolgimento dell'attività di Omologatore.
- 2.10 **Vanno evitate tutte le situazioni di incompatibilità, tra cui quelle individuabili dal Codice di Comportamento sportivo del CONI, in particolare l'Omologatore è tenuto ad astenersi dalla propria attività di omologazione per impianti per i quali abbia assunto, direttamente o indirettamente, incarichi professionali per la realizzazione dei medesimi tra i quali, in via meramente esemplificativa, incarichi di progettista, co-progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza, consulente dell'impresa o delle imprese che abbiano totalmente o in parte realizzato l'impianto sportivo o che abbiano fornito le attrezzature necessarie per l'omologazione. L'Omologatore non può assumere incarichi in Commissioni di Aggiudicazioni Pubbliche o Private nella quali gli venga richiesto di esprimere giudizi sui singoli prodotti e attrezzature. L'Omologatore, nel rispetto di quanto sopra, previa richiesta di autorizzazione alla**

FIN, può partecipare alle attività di tali commissioni solo nel caso in cui sia richiesto un parere sulla sola rispondenza ai parametri stabiliti dalle normative federali circa l'impianto in esame.

Art. 3 PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DELLE VASCHE

3.1 La richiesta di omologazione deve essere indirizzata al Comitato della FIN competente per territorio da parte del soggetto proprietario o gestore dell'impianto, specificando se trattasi di prima omologazione o di rinnovo, indicando:

- a) la denominazione e l'ubicazione dell'impianto, il nominativo della società e del legale rappresentante, i riferimenti per i contatti
- b) la descrizione sintetica dell'impianto, del numero delle vasche, le misure e le caratteristiche delle stesse
- c) le discipline sportive per cui si richiede l'omologazione.

Alla richiesta di omologazione, pena l'irricevibilità della stessa, deve essere allegato:

- d) parere positivo del C.I.S. CONI afferente l'impianto stesso, laddove richiesto;
- e) documentazione tecnica dell'impianto (planimetrie, sezioni, ecc.);
- f) l'attestazione comprovante il pagamento alla FIN dei diritti amministrativi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

3.2 Il Comitato competente provvede ad incaricare il tecnico Omologatore ad effettuare uno o più sopralluoghi per il rilievo dei dati dell'impianto previa misurazione, avvalendosi di adeguata strumentazione tecnica, dei seguenti parametri: lunghezza, larghezza, profondità e verifica della presenza di tutte le tracciature e le strutture fisse e mobili necessarie per lo svolgimento delle competizioni delle singole discipline sportive per cui è richiesta l'omologazione. Tale operazione può avvenire solo al completamento della vasca stessa e con la avvenuta sistemazione di tutte le strutture fisse e mobili.

3.3 L'Omologatore è tenuto alla completa e chiara redazione di un verbale di Omologazione, da compilarsi sulla base del modello predisposto dalla FIN allegato al presente Regolamento nel quale è tenuto ad indicare le attività agonistiche che si possono praticare nell'impianto, in conformità alle norme federali, oltre alle discipline per cui è stata presentata la domanda di omologazione, redigendo all'uopo i singoli verbali per ognuna delle attività stesse e specificando nei verbali in questione – anche avvalendosi di note allegate – il tipo e il livello delle competizioni che è possibile organizzare nell'impianto. In caso di impianto composto da più vasche omologabili, l'Omologatore deve compilare un verbale per ogni singola vasca ed ogni singola attività praticabile. Inoltre è richiesto all'Omologatore di relazione – ai soli fini statistici – in ordine alla:

- a) ampiezza dello spazio di bordo vasca
- b) capienza delle tribune
- c) capacità degli spogliatoi
- d) capacità di spazi per i parcheggi
- e) presenza di palestre e/o altri locali idonei per la 'camera di chiamata' degli atleti;
- f) presenza di idonee separazioni degli spazi destinati ad atleti, giuria e pubblico;
- g) presenza di settori da riservare alla stampa;
- h) consistenza delle infermerie e degli spazi per segreterie organizzative;
- i) caratteristiche ambientali e quant'altro di necessario corredo al livello della manifestazione sportiva;
- j) presenza di vasche di esercizio polivalenti le quali, pur non essendo omologabili per la competizione sportiva, costituiscono un supporto di rilevante importanza se complementari a vasche omologate.

L'Omologatore provvede alla redazione del verbale di omologazione in un unico originale il quale, unitamente alla documentazione di supporto, deve essere consegnato al Comitato di competenza. Il verbale non può contenere riserve.

3.5 Le procedure per l'omologazione sono espletate personalmente dall'Omologatore il quale può avvalersi, a titolo di supporto personale, se necessario, di un proprio collaboratore.

3.6 All'Omologatore è riconosciuto un corrispettivo per le sue attività determinato con delibera del Consiglio Federale, il compenso deve intendersi riferito alla omologazione relativa ad un impianto indipendentemente dal numero di vasche presenti nell'impianto stesso.

3.7 Ove l'Omologatore riscontri cause ostative al rilascio dell'omologazione, provvede a sottoscrivere il verbale negativo indicando gli interventi necessari da effettuare al fine del superamento delle predette cause ostative. Il soggetto interessato dovrà provvedere all'esecuzione degli interventi entro il termine di un anno, decorso tale termine la richiesta di omologazione decade senza diritto di rimborso della prevista tassa di omologazione.

Art. 4 OMOLOGAZIONI CENTRI FEDERALI

4.1 Le richieste di omologazione sono presentate dal soggetto proprietario o gestore dell'impianto o dal Comitato competente per territorio, con esenzione del pagamento dei relativi diritti amministrativi.

Art. 5 COMPETENZE DEI COMITATI E DELLA FIN CENTRALE

5.1 Il Comitato competente per territorio deve provvedere a:

- a) verificare la completezza della documentazione inviata dal richiedente
- b) incaricare l'Omologatore di procedere alle operazioni di sua competenza
- c) verificare la completezza della documentazione inviata dall'Omologatore
- d) provvedere alla sottoscrizione del verbale di omologazione da parte del Presidente del Comitato
- e) provvedere all'invio della documentazione alla FIN Centrale Settore Impianti per la ratifica

5.2 Il Settore Impianti, esaminata la documentazione acquisita sull'impianto, verificata la congruenza con i regolamenti federali per l'omologazione richiesta, considerata la eventuale opportunità di concessione di deroghe sulle caratteristiche dell'impianto, esprime il proprio parere favorevole per l'omologazione dell'impianto e sottopone al Segretario Generale FIN il verbale di omologazione per la ratifica trattenendo l'originale ed inviando una copia al Comitato competente ed al soggetto richiedente l'omologazione.

5.3 Il Settore Impianti provvede alla liquidazione della richiesta di rimborso presentata dal tecnico Omologatore. In caso di rinuncia all'omologazione da parte del soggetto interessato la FIN rimborserà la tassa versata trattenendo il corrispettivo dovuto al tecnico Omologatore.

5.4 Il Settore Impianti cura la registrazione e archiviazione delle omologazioni concesse.

Art. 6 DURATA DELL'OMOLOGAZIONE

6.1 La durata dell'omologazione è fissata in anni otto, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale. Alla scadenza dovrà essere presentata dal soggetto interessato la domanda di rinnovo dell'omologazione.

6.2 Nel caso di variazioni sostanziali delle normative di riferimento sia nazionali che internazionali, è obbligatoria per il soggetto interessato presentare domanda di rinnovo dell'omologazione al fine di verificare l'avvenuto adeguamento dell'impianto stesso.

Art. 7 PARERI PREVENTIVI E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

7.1 La FIN attraverso il Settore Impianti può fornire pareri preventivi in ordine alla realizzazione e/o ristrutturazione di impianti natatori, al fine di evitare la realizzazione di strutture non omologabili.

7.2 I soggetti interessati all'attività di consulenza ne inviano richiesta alla FIN fornendo ogni elemento utile di valutazione.

7.3 L'attività di supporto del Settore Impianti può essere richiesta anche per attività di progettazione e/o verifica in corso di esecuzione d'opera.

7.4 Per le attività di cui al presente articolo la FIN prevede la corresponsione di diritti di segreteria annualmente determinati dal Consiglio Federale oltre al rimborso di eventuali spese di trasferimento.